

# STRUTTURE ALBERGHIERE ED EXTRA ALBERGHIERE

## Normative di Riferimento

- Decreto n. 3098 del 22.11.2018

### [AFFITTACAMERE]

*Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con una capacità ricettiva non superiore a ventiquattro (24) posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti, anche giornalmente ed in forma imprenditoriale.*

### [ALBERGHI - MOTELS - VILLAGGI ALBERGO]

*Gli **alberghi** e i **motels** sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, con almeno sette camere nella casa madre ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.*

*I **villaggi albergo** sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati. I villaggi-albergo, oltre ad un centro di vita principale per la prestazione di servizi centralizzati sono in possesso di: - un centro di vita sportiva e ricreativa con spazi esterni adeguatamente attrezzati per l'attività di animazione; - viabilità e spazi esterni attrezzati, parcheggi situati in zone che non turbino la tranquillità delle unità abitative.*

### [AZIENDE TURISTICHE RESIDENZIALI E RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE]

*Le aziende turistiche residenziali sono aziende con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a rotazione, a gestione unitaria. Le residenze turistico-alberghiere, di seguito abbreviate in R.T.A., sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.*

### [CAMPEGGI - AGRICAMPEGGI]

*I campeggi e gli agricampeggi sono esercizi ricettivi all'aria aperta, a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio ed eventuali servizi complementari ai turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.*

### [CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE]

*Sono immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi in unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari. Il titolare di licenza di case o appartamenti per vacanze potrà gestire più aziende appartenenti a questa tipologia.*

### [RIFUGI ALPINI O MONTANI]

*Sono locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota fuori dai centri urbani, in uno spazio coperto che offra riparo o protezione, accessibile*

*dall'esterno ed utilizzabile anche durante i periodi di chiusura del rifugio. Possono essere dotati di locale infermeria.*

#### **[AGRITURISMI]**

##### **Normative di Riferimento**

- Decreto n. 3 del 26.02.2010

*Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.*

#### **[BED & BREAKFAST]**

##### **Normative di Riferimento**

- art. 88 L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.
- D.A. 15.02.2017

*E' denominata bed & breakfast l'attività di carattere anche saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione, utilizzando al massimo cinque camere per complessivi venti posti letto.*

#### **[TURISMO RURALE]**

##### **Normative di Riferimento**

- Decreto n. 165 del 06.06.2002
- L.R. n. 21 del 10.12.2001

*L'attività ricettiva di turismo rurale è costituita da un complesso di attività che può comprendere ospitalità, ristorazione basata su un'offerta gastronomica tipica della zona tramite l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali in cui l'edificio è ubicato, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e/o culturali del territorio rurale e viene esercitata in immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali. Per lo svolgimento di tale attività non è richiesta, da parte dell'operatore, la qualifica di imprenditore agricolo, bensì la successiva iscrizione del soggetto al registro ditte della camera di commercio, dal quale risulti l'attività di gestione di strutture turistico-ricettive.*